

ACCORDO RELAZIONI INDUSTRIALI E PREROGATIVE SINDACALI

Il 30 maggio 2008

TRA

ATAF S.p.A. . rappresentata dal Direttore Generale Filippo Allegra e dal Direttore Operativo Stefano Rossi e dal Responsabile del Personale Carla Capezzuoli

e

Le OO.SS. territoriali **FILT-CGIL** rappresentata da Andrea Viciani e Daniele Crescioli, **FIT-CISL** rappresentata da Fabiano Casini e Milco Pini, **UILTRASPORTI** rappresentata da Cristiano Sabatini e Paolo Pini, **FAISA CISAL** rappresentata da Claudio Cecchi e Americo Leoni, **UGL TRASPORTI** rappresentata da Roberto Cartacci e Massimo Triestini

Dando anche seguito a quanto sottoscritto al punto 10 dell'accordo aziendale del 20 marzo 2008, le parti con il presente accordo intendono definire un nuovo sistema di relazioni industriali in coerenza con il principio della concertazione e con quanto stabilito sul tema dagli accordi nazionali vigenti.

Le parti ritengono fondamentale riaffermare, quale questione centrale del nuovo sistema delle relazioni industriali di cui al presente accordo, il metodo della concertazione come elemento fondante della regolazione delle controversie e della prevenzione del conflitto, nonché dello sviluppo aziendale così come previsto dall'accordo nazionale del 27 novembre 2000.

Inoltre, sempre in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale del 27 novembre 2000, le parti stipulanti il presente accordo si impegnano, in nome proprio e per conto dei rispettivi diversi livelli di rappresentanza aziendale, ad una coerente e sollecita applicazione delle norme pattuite a livello nazionale ed aziendale.

1. IL SISTEMA DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Le parti individuano nel sistema concertativo la coerente applicazione degli indirizzi e dei contenuti del sistema di relazioni industriali di cui all'accordo 27 novembre 2000.

Le parti inoltre convengono che il nuovo sistema di relazioni industriali, di cui ai successivi punti, è formato da un insieme di regole che si compongono di procedure di negoziazione, consultazione, informazione e della articolazione dei livelli di competenza nella gestione delle relazioni industriali.

2. LIVELLI DI COMPETENZA NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

a) Livello territoriale

L'azienda si confronterà con le Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie dei CCNL vigenti e stipulanti il presente accordo sulle prospettive di sviluppo, sui processi di riorganizzazione,

Handwritten signatures:
F. Allegra, S. Rossi, C. Capezzuoli, A. Viciani, D. Crescioli, F. Casini, M. Pini, C. Sabatini, P. Pini, C. Cecchi, A. Leoni, R. Cartacci, M. Triestini.

ristrutturazione, internalizzazione ed esternalizzazione quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- problemi relativi all'organizzazione del lavoro, all'occupazione ed alle condizioni di lavoro anche in riferimento a programmi di innovazione, riorganizzazione e ristrutturazione
- disciplina dell'orario di lavoro
- verifica dello stato di attuazione e della gestione delle normative connesse con la contrattazione collettiva nazionale e con la contrattazione aziendale
- erogazioni economiche strettamente correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, altri elementi rilevanti al fine del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.

b) livello aziendale

L'esame volto all'accertamento o alla verifica dello stato di applicazione ed alla gestione delle normative contrattuali aziendali vigenti di cui sopra compete alla RSU.

3. PROCEDURE DI RELAZIONI INDUSTRIALI

Obiettivo principale del presente accordo è quello di ridefinire un sistema di regole e procedure certe che chiarisca ruoli, compiti e responsabilità dei diversi livelli della rappresentanza sindacale in linea con quanto previsto dalle normative contrattuali nazionali vigenti.

Le parti, al fine di migliorare il sistema delle relazioni industriali nonché per consentire una adeguata valutazione e sostegno ai processi di trasformazione e sviluppo dell'azienda, concordano nella articolazione delle seguenti procedure:

a) Contrattazione

La contrattazione aziendale si sviluppa sulle materie espressamente demandate al livello locale dal contratto nazionale.

La RSU concorre, con le OO.SS. stipulanti il CCNL territorialmente competenti titolari della contrattazione aziendale, alla stipula del contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie proprie dell'area aziendale definiti dal contratto nazionale.

b) Consultazione/ Informazione

Come previsto dal CCNL, ATAF, ai vari livelli di competenza, si impegna nel fornire, sulle problematiche ed atti aziendali e sulle materie di specifico interesse, tempestiva ed adeguata documentazione alle OO.SS. ed alle loro articolazioni e, su esplicita richiesta delle stesse, a tenere appositi incontri per approfondire i temi oggetto di informazione.


4. PREROGATIVE SINDACALI

4.1) Bacheche

Le OO.SS. firmatarie del presente accordo, la RSU aziendale ed il CRAL avranno la disponibilità di una bacheca presso ogni deposito aziendale.

4.2) Locali

I locali già oggi destinati alla attività sindacale nei depositi di Cure e di Peretola sono assegnati in uso alle OO.SS. firmatarie del presente accordo che ne divengono ad ogni effetto responsabili nei confronti dell'azienda. Le OO.SS. firmatarie del presente accordo, fermo restando la loro responsabilità, dovranno consentire l'uso di detti locali anche alla RSU aziendale.



L'azienda provvederà a quanto necessario per l'abitabilità dei citati ambienti (luce, climatizzazione e telefono interno). Eventuali servizi aggiuntivi (come ad esempio linea telefonica esterna e fax) che dovessero essere richiesti e attivati, saranno a carico delle OO.SS. firmatarie il presente accordo.

4.3) Permessi retribuiti OO.SS.

In applicazione dell'accordo nazionale 29.07.1998 alle OO.SS. firmatarie ogni 1 gennaio è accreditato il monte ore annuo di permessi retribuiti così determinato:

a) si determina il valore medio aziendale di ore per addetto concesse nell'anno 1994 per ciascuna organizzazione stipulante il presente accordo e cioè:

$$\frac{\text{numero ore concesse 1994 per singola organizzazione sindacale}}{\text{numero dipendenti al 31.12.1994}} = Y$$

b) si riduce del 20% il valore ottenuto dall'operazione di cui al precedente punto a), e cioè:
 $Y - 20\% = Z$

c) si ottiene così il valore aziendale Z (=ore/anno per addetto) per ogni singola organizzazione sindacale stipulante il presente accordo. I valori Z così determinati sono esplicitati per ogni singola Organizzazione Sindacale nell'allegato 1 del presente accordo.

d) il valore Z, di cui al precedente punto c), per il numero dei dipendenti in forza, compreso gli apprendisti, nella stessa azienda al 1 gennaio di ciascun anno (escluso i dirigenti, contatti a tempo determinato e i part-time computati in proporzione alla prestazione) costituisce il monte complessivo, derivante da CCNL, annuo di ore di permesso sindacale spettanti a ciascuna delle OO.SS. firmatarie il presente accordo.

e) L'azienda per l'anno in corso, in riferimento al frutto degli ultimi anni, concederà un monte ore annuo complessivo ed invalicabile per il 2008 così come per gli anni successivi, definito in base a criteri legati al numero degli iscritti, al numero degli eletti in carica nella RSU e nel CRAL aziendale, ai permessi sindacali da CCNL di cui alle lettere precedenti, così suddiviso:

CGIL	7.100
CISL	7.100
UIL	4.800
FAISA	3.200
UGL	1.500


f) Fermo restando il monte ore complessivo, di cui alle lettere e) precedente, ogni anno entro il 31 gennaio, in base ai criteri stabiliti dal CCNL e al numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente e alla suddivisione delle ore previste dal presente accordo, le parti stabiliranno congiuntamente la suddivisione del monte ore utilizzando lo stesso criterio del punto e). Qualora non ci fossero sostanziali modifiche al numero degli iscritti a ciascuna OO.SS. rimarrà valida la suddivisione di cui al punto e).

4.4) Clausola di salvaguardia

Nel caso in cui una o più organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo nazionale 29.07.1998 e del presente accordo dovessero avere permessi retribuiti inferiori a 1.500 ore annue, fermo restando il monte ore complessivo di cui ai punti precedenti, le parti garantiranno a tutte le organizzazioni sindacali un monte ore minimo annuo di 1.500 ore

4.5) Numero dei componenti e permessi retribuiti alla RSU

Le parti concordano che i membri della RSU non potranno essere superiori a 15 eletti.



Ai rappresentanti dei lavoratori, eletti ed in carica nella RSU, spettano i permessi di cui all'art.4 dell'accordo nazionale 28 marzo 1996.

Le OO.SS. si impegnano a stabilire entro il 15 giugno 2008 le modalità con cui incrementare le spettanze alla RSU, attingendo in modo proporzionale al monte ore complessivo pattuito di cui al punto 4.3.e).

Inoltre le parti si impegnano a partecipare alle elezioni della nuova RSU che verranno indette entro il più breve tempo possibile, e comunque non oltre i tempi previsti dall'accordo nazionale 28 marzo 1996. Conseguentemente le RSA attualmente costituite decadranno.

4.6) Permessi retribuiti agli RLS

Ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza spettano per l'espletamento dei loro compiti i permessi di cui all'art.2, appendice C, dell'accordo nazionale 28 marzo 1996.

Agli RLS non spettano né i i turni con permesso programmato, di cui all'art. 4.7) del presente accordo, né i turni fissi di cui all'art. 4.8) del presente accordo.

4.7) Modalità di fruizione dei permessi

Possono usufruire dei permessi retribuiti i dirigenti delle OOSS già comunicati all'Azienda da ASSTRA e per la RSU gli eletti in carica e gli eletti del CRAL.

Sono assimilati ai dirigenti sindacali, i delegati ai Congressi, i nominativi dei quali dovranno essere comunicati alla Azienda dalle Segreterie comprensoriali delle OO.SS. firmatarie, e i componenti delle Commissioni elettorali di RSU.

Le richieste di permesso retribuito di cui ai punti precedenti, debitamente motivate, devono essere presentate all'Azienda con un preavviso non inferiore ai due giorni lavorativi, utilizzando gli appositi moduli firmati dai responsabili dei vari organismi. Eccezionalmente potranno essere accordate deroghe sui tempi, in caso di provate cause di forza maggiore.

I permessi sono goduti per giornate intere o frazionate in: mezze giornate per i non turnisti e mezzi turni per i turnisti, ovvero il 1° o il 2° periodo di un turno binato di guida o tutta la parte di turno che precede o segue l'intervallo retribuito di un turno unico guida.

4.8) Turni con permesso programmato

L' Azienda costruirà e programmerà dei turni, con una parte del turno costituito da un permesso retribuito programmato ed a carico del monte ore annuo sopra definito, nella misura massima di:

-n° 5 turni per ciascuna delle OOSS firmatarie

- i turni per la RSU saranno definiti all'interno del regolamento attuativo;

L' Azienda procederà alla revoca dell'assegnazione dei turni con il permesso programmato, quando è prevedibile il superamento delle ore di permesso residue.

Tali turni potranno essere costruiti con permessi di 2 ore o di 3 ore forfetarie e non saranno soggetti alla normativa zone, per quanto riguarda la sola ultima smontata prima del permesso programmato.

4.9) Turni fissi

L'azienda renderà disponibili per ciascuna delle OO.SS. territoriali firmatarie un numero di turni fissi, sulla base del numero dei lavoratori iscritti con seguenti modalità:

n. 4 turni per ogni OO.SS. firmataria più 1 turno ogni 50 iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondato per eccesso all'unità, per le sole OO.SS. che abbiano più di 100 iscritti.

I turni unici mattinali non potranno essere più del 60% dei turni, senza permesso programmato utilizzati da ciascun organismo.

I turni dovranno essere richiesti dai responsabili di ogni organismo, i nominativi dei quali devono essere preventivamente resi noti all' Azienda, con un preavviso di almeno 45 gg. e con le modalità indicate dall' Azienda.

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including "V.M. Gp", "Cecel", "Lecce", "Mi", "V.L.", and "J. M. B. C. M."]

La cadenza di riposo per chi utilizzerà un turno fisso di tutta guida sarà: riposo fisso alla domenica e tutte le altre giornate di libertà spettanti programmate al sabato rispettando l'assegnazione sottostante:

da gennaio a giugno compreso sabati alternati

da luglio ad agosto compreso tutti i sabati

da settembre a dicembre compreso sabati alternati

Coloro che utilizzeranno un turno fisso con il permesso retribuito programmato, avranno: riposo fisso alla domenica e almeno n° 9 riposi e n° 8 delle altre giornate di libertà programmate al sabato, nei periodi di riduzione del servizio.

I turni da assegnare fissi saranno costruiti, di programmazione in programmazione, con l'obiettivo di equilibrare le prestazioni ed avvicinando quanto più possibile la linea e la tipologia di mezzi impiegati. La prestazione giornaliera, a consuntivo su base quadrimestrale, di coloro che usufruiranno di un turno fisso è da considerarsi in ogni caso in media.

L'azienda assegnerà un massimo di 6 turni fissi interi di guida ai rappresentanti del CRAL su richiesta delle OO.SS. firmatarie dell'accordo nazionale del 29/07/1998 e del presente accordo. Inoltre le OO.SS. si impegnano a dare una nuova struttura organizzativa al CRAL

5 - EFFETTI DEL PRESENTE ACCORDO

5.1 Il presente accordo regola a livello aziendale le prerogative, le libertà e le facoltà dei dirigenti delle OOSS territoriali, dei rappresentanti dei lavoratori eletti nella RSU.

5.2 Le parti dichiarano abrogato l'accordo aziendale del 30.12.1998 nonché ogni precedente accordo aziendale in materia e/o prassi e consuetudini aziendali in materia.

5.3 Qualora intervenga una nuova disciplina legislativa e/o interconfederale volta a regolamentare, anche parzialmente la materia del presente accordo, le parti procederanno ad un suo riesame, con soluzioni condivise al fine di adeguarlo ai contenuti della normativa sopravvenuta.

Filippo Allen
Sherry
Carla Capri

Seos
Paolo
Stefano Bontor
AA
Domenico Cesci
Andrea M...
Carla
Orlando

W. W. G. Seow for Mr. John
Asadi - Mr. Morris
John